REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1983

che abroga i provvedimenti di salvaguardia applicabili ad alcune scarpe di tela o di sparto originarie della Cina, che istituisce un regime di autorizzazione in Francia all'importazione per gli stessi prodotti e per alcune pantofole ed altre calzature da camera originarie dello stesso paese terzo e che conclude l'indagine comunitaria relativa all'importazione dei prodotti di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, in particolare gli articoli 7, 11, 14 [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato, in particolare l'articolo 8 [2],

dopo aver consultato i comitati consultivi istituiti a norma dei regolamenti suddetti,

considerando che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 625/82, del 17 marzo 1982 [3], prorogato sino al 31 dicembre 1983 dal regolamento CEE n. 3580/82 [4], ha istituito misure di salvaguardia regionale nei confronti delle importazioni in Francia di scarpe di tela o di sparto di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe ex 64.04-90), originarie della Repubblica popolare cinese ;

considerando che in seguito la Commissione è stata informata da numerosi Stati membri, in particolare dalla Francia, che le importazioni di alcune pantofole e altre calzature da camera [5] originarie principalmente dalla Cina sono aumentate e vengono effettuate in condizioni tali da provocare pregiudizio all'industria comunitaria ; che le autorità francesi hanno chiesto di introdurre quanto prima un regime di limitazione delle importazioni ;

considerando che alla domanda francese erano allegati elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni ed alle condizioni nelle quali queste ultime vengono effettuate, in particolare per quanto riguarda i prezzi ; che erano stati inoltre forniti dati in merito all'incidenza delle importazioni suddette sulla industria comunitaria interessata ;

considerando che questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine ; che la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [6], ha quindi annunciato l'avvio di una procedura di inchiesta relativa alle importazioni di pantofole e di altre calzature da camera originarie di alcuni paesi ed ha iniziato l'indagine ;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli importatori notoriamente interessati ;

considerando che la Commissione ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e di chiedere di essere intese oralmente ;

considerando che numerosi importatori si sono avvalsi dell'opportunità di rendere noto il proprio parere per iscritto ; che la Federazione nazionale francese dei commercianti all'ingrosso di maglierie, merceria, calzature ed affini ha chiesto di essere intesa oralmente ;

considerando che i rappresentanti dei consumatori comunitari non hanno presentato alcuna argomentazione ;

considerando che, tenendo conto delle reazioni dei produttori e degli importatori interessati, l'inchiesta si è limitata ad esaminare la situazione in Francia e nel Regno Unito ;

considerando che durante l'indagine la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti sedi di produttori e di associazioni di produttori comunitari : L. Bernard SA, Les Aubiers, Francia, La Fourmi SA, Cholet, Francia, Amos SA, Wassellone, Francia, Rondinaud SA, La Rochefoucauld, Francia, Lancashire Footwear Manufacturers Association Bacup, Regno Unito ;

considerando che l'inchiesta ha preso in esame il periodo 1° gennaio 1982 — 31 gennaio 1983 ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'indagine tra il 1979 e il 1982, le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione sono aumentate da 23 021 000 paia a 49 800 000 paia ; che nello stesso periodo le importazioni originarie della Cina, principale paese esportatore, sono aumentate da 17 152 000 paia a 35 879 000 paia ; che nel periodo considerato le importazioni cinesi sono state del 109 % ;

([1]) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
([2]) GU n. L 353 del 29. 12. 1980, pag. 1.
([3]) GU n. L 75 del 19. 3. 1982, pag. 2.
([4]) GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 62.
([5]) Voce ex 64.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 64.04-10).

([6]) GU n. C 44 del 15. 2. 1983, pag. 4.

considerando che, essendo nel 1982 le importazioni cinesi pari all'84 % delle importazioni globali nella Comunità dai paesi terzi, l'inchiesta si è limitata ad esaminare le condizioni in cui tali importazioni sono state effettuate e la loro incidenza sulla produzione dell'industria comunitaria interessata ;

considerando che, come risulta dall'inchiesta, le pantofole in questione originarie della Cina, avendo una suola ricoperta di materia plastica, sono analoghe alle pantofole di cui al codice Nimexe 64.02-60 con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale e sono in concorrenza con queste ultime ;

considerando che pertanto l'incidenza delle importazioni delle pantofole cinesi è stata esaminata rispetto alla produzione comunitaria di pantofole con tomaia di materie tessili e degli altri tipi di calzature sopra citati ;

considerando che nel Regno Unito, secondo quanto risulta dall'inchiesta, l'incidenza delle importazioni cinesi è stata minima, poiché le importazioni di questi prodotti, nulle nel 1979, ammontavano soltanto a 924 000 paia nel 1982, con una quota di mercato britannico di circa il 2 % ;

considerando che in Francia le importazioni degli articoli suddetti originari della Cina sono aumentate da 9 348 000 a 22 016 000 paia tra il 1979 e il 1982 ;

considerando che nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni cinesi in Francia è raddoppiata, passando dal 18 % al 37 % ;

considerando che tra il 1979 e il 1982 la produzione in Francia dei prodotti in questione e delle pantofole e calzature da camera di cui al codice Nimexe 64.02-60 è scesa da 40 924 000 paia a 33 910 000 paia ; che il consumo in Francia nello stesso periodo è aumentato da 53 284 000 paia nel 1979 a 60 000 000 di paia ; che nonostante l'incremento del consumo nel periodo in esame la quota di mercato francese detenuta dai produttori nazionali è scesa dal 75 % al 59 % ;

considerando che la Commissione ha effettuato un confronto tra i prezzi praticati dai produttori francesi nella fase franco fabbrica ed il prezzo di rivendita delle importazioni cinesi nel periodo oggetto dell'indagine ;

considerando che effettuando tale confronto la Commissione ha tenuto conto della diversità degli articoli commercializzati, nonché dei fattori tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi ed in particolare delle divergenze inerenti alle caratteristiche tecniche di qualità degli articoli ;

considerando che, secondo quanto risulta dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione, i prezzi di rivendita delle importazioni sono stati inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria di articoli analoghi di un margine del 20-100 % ;

considerando che in Francia la produzione di pantofole e di calzature da camera viene attualmente effettuata da 89 società ; che tuttavia il 50 % della produzione avviene in 75 piccole imprese situate in regioni economicamente molto sfavorite ; che l'occupazione nel settore è scesa da 15 177 a 11 750 persone tra il 1979 ed il 1982 ; che tale manodopera può difficilmente essere riconvertita ;

considerando che, in base ai risultati dell'indagine, secondo la Commissione il pregiudizio provocato dalle importazioni di pantofole originarie della Cina nel Regno Unito non può ancora essere considerato grave e pertanto non è necessario prendere provvedimenti di salvaguardia nei loro confronti ;

considerando che, visti i risultati dell'inchiesta relativa alle importazioni delle pantofole in questione in Francia, la gravità del pregiudizio subito dai produttori francesi sembra giustificare l'adozione di misure di salvaguardia ;

considerando che, tenendo conto di tale situazione ed in conformità dell'articolo 5 dell'accordo commerciale concluso tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese, si sono svolte consultazioni tra i servizi della Commissione e le autorità cinesi per trovare una soluzione ai problemi derivanti dalle importazioni suddette ;

considerando che è apparso necessario estendere le consultazioni ai problemi creati dall'incremento delle importazioni di scarpe di tela o di sparto di cui alla voce ex 64.04 e delle calzature di cui alla sottovoce ex 64.02 B, per trovare una soluzione globale alle difficoltà provocate in Francia dalle importazioni di calzature da camera originarie della Cina e per evitare una deviazione delle importazioni su questi ultimi prodotti ;

considerando che, in seguito alle consultazioni suddette, le autorità cinesi hanno comunicato alla Commissione i provvedimenti presi dal loro governo, a norma dei quali l'esportazione in Francia di pantofole e di altre calzature da camera è subordinata ad un certificato di esportazione, che viene rilasciato in modo da rispettare i seguenti limiti quantitativi per le esportazioni dei prodotti in questione in Francia :

(paia)

Descrizione delle merci	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	1983	1984
Pantofole ed altre calzature da camera	ex 64.04	64.04-10	18 000 000	19 000 000
Scarpe di tela o di sparto	ex 64.02 B ex 64.04	64.02-69 ex 64.04-90	2 700 000	2 800 000

considerando che, in seguito ai provvedimenti approvati dal governo cinese, non è più necessario mantenere in vigore misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di scarpe di tela o di sparto originarie della Cina di cui al regolamento (CEE) n. 625/82, prorogato dal regolamento (CEE) n. 3580/82; che è tuttavia opportuno, per quanto riguarda l'importazione in Francia, prendere i necessari provvedimenti per controllare il buon funzionamento del meccanismo attuato dalle autorità della Repubblica popolare cinese; che è quindi opportuno fissare un regime di autorizzazione automatico all'importazione in Francia nei confronti dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione in Francia dei prodotti qui di seguito indicati, originari della Repubblica popolare cinese, è subordinata ad un'autorizzazione all'importazione rilasciata dalle autorità francesi. Tale autorizzazione è valida unicamente in Francia.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Descrizione delle merci
ex 64.04	64.04-10	Pantofole ed altre calzature da camera
ex 64.04	ex 64.04-90	Scarpe di tela o di sparto
ex 64.02 B	64.02-69	Scarpe di tela o di sparto con suola di gomma

2. L'autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione da parte dell'importatore dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, emesso dalle autorità della Cina, sino a concorrenza dei limiti quantitativi annui destinati allo Stato membro in questione.

3. Per i prodotti spediti dalla Repubblica popolare cinese prima del 7 settembre 1983 le autorità francesi rilasciano l'autorizzazione all'importazione previa presentazione da parte dell'importatore dell'originale di un certificato delle autorità cinesi nel quale si attesta che i quantitativi dei prodotti in questione sono stati imputati sul limite quantitativo corrispondente.

Articolo 2

Viene abrogato il regolamento (CEE) n. 625/82, prorogato con il regolamento (CEE) n. 3580/82.

Articolo 3

La procedura comunitaria di indagine relativa alle importazioni di pantofole e di altre calzature da camera di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 64.04-10) è così conclusa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a decorrere dal 7 settembre 1983 sino al 31 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente